



Città di Novara

Ordinanza del Sindaco n. 25 del 30/10/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA FACOLTÀ DI DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.

Vista la l. 14/02/1963, n. 161 recante “Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini”;

Vista la l. 17/08/2005, n. 174 recante “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

Vista la l. 04/01/1990, n. 1 recante “ Disciplina dell'attività di estetista”;

Vista la l.r. 09/12/1992, n. 54 recante “Norme di Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista);

Visto il d.l. 31/01/2007 n. 7 – convertito con modificazioni dalla l. 02/04/2007 n. 40 – recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, con il quale sono state confermate le disposizioni liberalizzanti in materia di acconciature ed estetica, è stato previsto l'obbligo della presentazione della scia, è stata eliminata la subordinazione alle distanze minime o a parametri numerici nonché alla chiusura infrasettimanale, e sono stati fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;

Visto il d.lgs. 23/04/2010, n. 59 recante “Attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” che ha inteso apportare benefici alle imprese e tutelare il diritto del consumatore, rimuovendo l'elevato numero di ostacoli giuridici ed amministrativi all'esercizio dell'attività di impresa;

Visto il d.l. 13/08/2011 n. 138 – convertito con modificazione dalla l. 14/09/2011 n. 148 – recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” che ha stabilito norme in materia di liberalizzazioni privatizzazioni e misure per favorire lo sviluppo, e tenuto conto in particolare dell'art. 3 comma 1, il quale ha stabilito che “I Comuni (...) adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto ciò che non e' espressamente vietato dalla legge (...);

Settore Proponente: UOC Commercio e Artigianato – Ufficio: UOC Commercio e Artigianato

Richiamato il d.l. 04/07/2006 n. 223 - convertito con modificazioni dalla l. 04/08/2006, n. 248 – recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” e ss.mm.ii., che all'art. 3, comma 1, ha stabilito che le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. 31/03/1998 n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte, tra l'altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni, riguardanti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

Visto l'articolo 15 del vigente regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista – approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 18.12.2008 – ed in particolare il comma 3 che prevede l'obbligo di chiusura nelle giornate di domenica e durante le festività a carattere nazionale per le attività del settore, fatte salve le deroghe a carattere particolare nonché le deroghe disposte dal Sindaco - ai sensi del successivo comma 4 e dell'art. 50 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 - di concerto con le organizzazioni sindacali degli operatori del settore e maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentite le Associazioni di Categoria;

Atteso che sono pervenute all'Assessorato al Commercio alcune richieste, anche verbali, da parte di esercenti l'attività di acconciatore ed estetista in merito alla possibilità di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva disposto dal sopra richiamato regolamento comunale, al fine di soddisfare maggiormente le esigenze della clientela;

Ritenuto che i principi generali mutuati dal diritto europeo in materia di tutela della concorrenza non possono in realtà non riferirsi a tutte le attività economiche lato sensu “di servizi”, tra cui anche quelle di acconciatore ed estetista che pur non rientrano in quelle espressamente richiamate dal sopra citato art. 3, comma 1 del d.l. 223/2006;

Ravvisato che, in assenza di una esplicita indicazione del legislatore nazionale o regionale, sia legittima la scelta di liberalizzazione degli orari delle attività del settore in parola, in armonia con i principi generali in materia di attività economiche in genere, consentendo a ciascun operatore interessato di scegliere liberamente i propri orari di lavoro, calibrati sulla base delle differenti esigenze di mercato e dell'utenza, con assoluta libertà di orari, sia in termini di ore che di aperture domenicali e festive, fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale, discendenti dai contratti di lavoro;

Ritenuto pertanto di riconoscere per i prossimi mesi di novembre e dicembre 2024 la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le attività di acconciatore ed estetista, demandando comunque al Settore Commercio l'attivazione della procedura di revisione delle attuali disposizioni relative agli orari ad oggi ancora disposte dal vigente regolamento comunale di settore, tenuto conto dei principi generali sopra richiamati e previo confronto con le organizzazioni sindacali degli operatori del settore e maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e le Associazioni di Categoria;

Settore Proponente: *UOC Commercio e Artigianato* – Ufficio: *UOC Commercio e Artigianato*

Sentite in merito alla deroga in parola - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del sopra citato regolamento in materia - le Organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale (CGIL, CISL, UIL), nonché le Associazioni di Categoria del comparto (CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE e CNA PIEMONTE NORD), che con nota prot. n. 131754 del 25/10/2024 sono state invitate a far pervenire eventuali osservazioni e/o proposte;

Atteso che in merito alla concessione della deroga proposta non risultano pervenute osservazioni e/o valutazioni contrarie da parte delle altre Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali interpellate;

Visto il vigente regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista come in precedenza richiamato;

Visto il d.lgs 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 50, comma 7, avente ad oggetto "Competenze del sindaco e del presidente della provincia";

ORDINA

è riconosciuta agli esercenti le attività di acconciatore ed estetista ubicate sul territorio comunale la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per i prossimi mesi di novembre e dicembre 2024.

L'esercente è tenuto a rendere noto mediante esposizione al pubblico in modo ben visibile l'orario di apertura del proprio esercizio, come disposto dall'art. 15, comma 1, del vigente Regolamento comunale in materia.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale, discendenti dai contratti di lavoro.

Si demanda inoltre al Settore Commercio l'attivazione della procedura di revisione delle attuali disposizioni relative agli orari di apertura delle attività di acconciatore ed estetista ad oggi ancora disposte dal vigente regolamento comunale di settore, tenuto conto dei principi generali sopra richiamati e previo confronto con le organizzazioni sindacali degli operatori del settore e maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e le Associazioni di Categoria.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Novara e sul sito istituzionale www.comune.novara.it nella sezione Aree Tematiche – Commercio e Mercati;

- sia trasmessa al Comando Polizia Locale, all'A.S.L. "NO" – Servizio Igiene Sanità Pubblica, e alle Forze dell'Ordine;
- sia trasmessa alle Organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale e alle Associazioni di Categoria del comparto.

INFORMA

l'interessato che contro la presente disposizione può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dal d.lgs. 02.07.2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Novara, 30/10/2024

IL SINDACO
Alessandro Canelli
(atto sottoscritto digitalmente)